

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1706

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**
(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. **2063**)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 1996

con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni presentata il 3 ottobre 1996 dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (Ciampi)

(V. Stampato Camera n. **2063-bis**)

nonchè dalla seconda e dalla terza Nota di variazioni presentate il 16 novembre 1996 dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (Ciampi)

(V. Stampato Camera n. **2063-ter** e n. **2063-quater**)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

INDICE

Articoli del disegno di legge	Pag.	3
TABELLE:		
Tabella A	»	32
Tabella B	»	34
Tabella C	»	35
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI:		
A) del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1997	»	39
B) del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1997 . .	»	47
C) del bilancio triennale 1997-1999 (a legislazione vi- gente)	»	55
D) del bilancio triennale 1997-1999 delle aziende auto- nome	»	69
E) del bilancio pluriennale programmatico dello Stato per il triennio 1997-1999	»	75

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e disposizioni
relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico

aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 61.400 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finan-

ze, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, è stabilito in 210.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in

conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autoriz-

zato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1997 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1997.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, seconda-

rie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1997, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di

cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta*, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi già versati in relazione alle predette finalità.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonchè per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo

7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.

7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1997 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste

e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 37.500;
- b) Marina n. 13.500;
- c) Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 153;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 330.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 951;

- b) Marina n. 125;
- c) Aeronautica n. 190.

5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unità.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Aeronautica, è fissata, per l'anno finanziario 1997, in 644 unità.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, è stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 14.721 unità.

8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è stabilita, per l'anno finanziario 1997, in 1.250 unità.

9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di leva prolungata, sono fissati, per l'anno finanziario 1997, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli

stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997, in conformità

dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 della stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello di-

rigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, è comprensiva, nel li-

mite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 968.968.263.084.000 in termini di competenza e in lire 978.004.091.076.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1997.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il

Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da

attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

10. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1996, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.

11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici

nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

12. Al fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'at-

tuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di

capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

20. Al fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1997-1999, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4678, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976;

Capitoli nn. 4443, 5033 e 5051.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500, 3521 e 3530;

Capitoli nn. 3501, 3519, 3525 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 3292 e 3402;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni compensative tra Ministeri.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre,...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per il quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203 e 7206.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1997



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	550.546.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.005.174.350.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.125.291.718.000
TOTALE ENTRATE FINALI	41.558.718.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	584.671.456.068.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	384.296.807.016.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	583.551.174.350.000
SPESA CORRENTI (-)	649.195.479.335.000
RISPARMIO PUBBLICO	-65.644.304.985.000
ENTRATE FINALI	584.671.456.068.000
SPESA FINALI (-)	713.969.254.081.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-129.297.798.013.000
ENTRATE FINALI	584.671.456.068.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	41.558.718.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	543.112.748.068.000
SPESA FINALI	713.969.254.081.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :	
- PARTECIPAZIONI (-)	5.211.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	879.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	250.000.000.000
SPESA FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	707.622.254.081.000
INDEBITAMENTO NETTO	-122.999.356.731.000
ENTRATE FINALI	584.671.456.068.000
SPESA COMPLESSIVE (-)	968.968.263.084.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-384.296.807.016.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEQUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997				
S P E S A				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.492.001.515.000	1.203.851.260.000	>>	4.696.732.775.000
TESORO	372.099.285.128.000	32.036.707.488.000	254.999.009.003.000	659.135.001.619.000
FINANZE	37.757.665.519.000	439.941.200.000	>>	38.197.606.719.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	331.161.784.000	1.485.279.972.000	>>	1.816.441.756.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.222.120.613.000	193.397.000.000	>>	9.415.525.613.000
AFFARI ESTERI	2.527.976.826.000	14.118.000.000	>>	2.542.094.826.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.754.404.048.000	>>	>>	59.754.404.048.000
INTERNO	53.049.574.970.000	9.132.089.170.000	>>	62.181.664.140.000
LAVORI PUBBLICI	1.406.310.375.000	8.656.478.810.000	>>	10.062.789.185.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.537.397.826.000	3.462.430.667.000	>>	6.999.828.493.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	175.285.200.000	21.663.200.000	>>	196.948.400.000
DIFESA	30.375.424.386.000	685.966.740.000	>>	31.061.391.126.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	865.593.376.000	751.974.859.000	>>	1.617.568.235.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	195.252.431.000	1.066.424.600.000	>>	2.061.677.111.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	60.784.672.049.000	206.250.000.000	>>	60.990.922.049.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	316.663.875.000	294.000.000	>>	316.957.875.000
SANITA'	1.407.974.877.000	6.650.000.000	>>	1.414.624.877.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.666.429.530.000	390.313.700.000	>>	2.056.743.230.000
AMBIENTE	186.067.980.000	192.667.000.000	>>	378.734.980.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.043.329.027.000	4.027.277.000.000	>>	14.070.606.027.000
TOTALE	649.195.479.335.000	64.773.774.746.000	254.999.009.003.000	968.968.263.084.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	713.969.254.001.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.416.903	-	-	-	-	1.275.574	-	-	160	237.166	-
TESORO	10.237.664	16.600	-	-	21.262.494	79.590	-	959.000	13.629.510	3.845.136	48.741.761
FINANZE	13.519.398	-	-	-	-	2.530.000	-	120.049	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	79.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	16	-	9.362.575	-	-	-	-	50.282	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.219.465	230.498	-	5.115	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.754.385	-	18	-	-	-
INTERNO	1.562.222	-	-	9.662.301	-	-	-	100	50	16.358.620	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	4.015	-	2.489.629	-	-	118.475
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	19.500	2.050	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	23.082.262	-	7.269.290	-	-	369.540	254.525	-	-	50.798
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	60.990.922	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	4.168	-	-	160	1.410.297
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.056.161	-	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.596.262	473.243	-	-	-
TOTALE	26.815.714	23.098.862	9.362.575	16.931.591	23.481.959	65.930.222	13.973.689	4.406.767	74.693.222	20.643.664	51.299.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/7

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONI CIVILI E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E -DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	736.974	-	98.715	248.000	327.000	347.500	-	8.742	4.896.733
TESORO	16.253.931	527.216	5.525.097	12.662.756	3.851.040	40.335.058	778.169	23.674.728	195.022.969	6.723.775	404.135.993
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.028.180	38.197.607
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	1.660	-	438.914	286.000	-	-	24.366	1.616.442
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.415.526
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	9.549	-	-	-	-	-	2.542.095
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.754.404
INTERNO	-	-	-	-	-	32.427.001	2.171.360	-	-	-	62.181.664
LAVORI PUBBLICI	6.167.404	-	5.143	-	1.096.453	1.339	169.857	-	-	-	10.062.789
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.978.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.999.828
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	196.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.948
DIFESA	24.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.061.391
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	1.617.568	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617.568
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.051.957	-	5.059	-	2.000	-	-	-	2.061.677
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.990.922
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	316.958	-	-	-	-	-	-	-	316.958
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.414.625
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056.743
AMBIENTE	-	-	-	-	378.735	-	-	-	-	-	378.735
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.070.606
TOTALE	29.621.437	2.144.784	8.639.063	12.664.416	5.439.551	73.450.312	3.742.385	24.021.728	195.022.969	28.785.042	713.969.254

(*) DI CUI MILIONI 15.043.571 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	588.331	108	674.234	1.461.028	-	-	-	769.180	3.492.682
TESORO	2.001.004	2.912.347	1.000	1.998.663	129.399.786	196.462.000	19.155.005	527.673	19.341.806	372.099.285
FINANZE	-	8.230.252	328.510	3.148.733	70.729	1.374.000	24.318.710	250.000	36.731	37.757.666
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	51.148	3	6.502	273.508	-	-	-	1	331.162
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.249.767	29.706	1.622.498	317.157	-	-	-	3.000	9.222.129
AFFARI ESTERI	-	1.187.050	50	308.610	1.017.167	-	-	-	15.100	2.527.977
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.236.015	15.000	314.537	861.853	-	-	-	327.000	59.754.404
INTERNO	-	10.969.049	8.680	1.495.064	40.012.132	-	91.000	-	73.650	53.049.575
LAVORI PUBBLICI	-	274.616	10.000	131.126	990.068	-	-	-	500	1.406.310
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	849.744	20.000	223.732	2.434.752	-	8.235	-	935	3.537.398
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	126.559	-	36.414	12.102	-	200	-	10	175.285
DIFESA	-	18.017.146	1.724.670	10.156.749	258.533	-	124.000	-	94.526	30.375.424
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	698.939	46.500	46.539	73.611	-	-	-	5	865.593
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	98.861	-	18.505	67.787	-	10.000	-	100	195.252
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.141	900	125.344	59.808.037	-	-	-	250	60.784.672
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.566	603	1.203	280.292	-	-	-	-	316.664
SANITA'	-	138.213	1.200	390.861	176.450	-	-	-	701.250	1.407.975
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	-	1.305.258	500	265.114	95.255	-	3	-	300	1.666.430
AMBIENTE	-	35.739	-	64.008	86.320	-	-	-	-	186.068
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	34.818	100	16.769	9.991.142	-	-	-	500	10.043.129
TOTALE	2.001.004	111.888.563	2.187.320	71.445.203	247.687.709	197.836.000	43.707.153	1.077.673	21.364.644	649.195.479

(*) DI CUI MILIONI 13.442.761 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1987
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	10.725	2.450	890.876	-	-	-	300.000 (*)	1.203.851
TESORO	-	115.500	13.242.397	5.211.000	749.000	250.000	12.468.810	32.038.707
FINANZE	120.000	319.892	49	-	-	-	-	439.941
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	1.460.914	-	-	-	24.366	1.485.280
GRAZIA E GIUSTIZIA	99.750	93.647	-	-	-	-	-	193.397
AFFARI ESTERI	9.118	5.000	-	-	-	-	-	14.118
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	325.581	31.408	8.775.100	-	-	-	-	9.132.089
LAVORI PUBBLICI	1.128.266	2.435	7.525.777	-	-	-	-	8.656.479
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	323.731	65.599	3.073.101	-	-	-	-	3.462.431
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	21.663	-	-	-	30.000	-	21.663
DIFESA	250.960	394.515	40.492	-	-	-	-	685.967
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	118.812	-	603.163	-	-	-	-	751.975
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	2.662	1.863.763	-	-	-	-	1.866.425
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	32.000	174.250	-	-	-	-	206.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	-	-	-	-	-	294
SANITA'	-	-	-	-	-	-	6.650	6.650
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	218.738	31.124	140.452	-	-	-	-	390.314
AMBIENTE	-	38.367	184.300	-	-	-	-	192.667
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	1.000	3.926.277	-	100.000	-	-	4.027.277
TOTALE	2.605.681	1.157.556	41.870.712	5.211.000	879.000	250.000	12.799.826	64.773.775

(*) DI CUI MILIONI 1.600.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1997

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	536.196.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.517.156.466.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	1.120.281.718.000
TOTALE ENTRATE FINALI	41.558.718.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	570.833.438.184.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	407.170.652.892.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	569.713.156.466.000
SPESE CORRENTI (-)	653.199.560.164.000
RISPARMIO PUBBLICO	-83.486.403.698.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-152.161.605.189.000
ENTRATE FINALI	570.833.438.184.000
SPESE FINALI (-)	722.995.043.373.000
ENTRATE FINALI	570.833.438.184.000
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	41.558.718.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	722.995.043.373.000
SPESE FINALI	5.720.255.003.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :	1.236.000.500.000
- PARTECIPAZIONI (-)	250.000.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	715.788.797.870.000
INDEBITAMENTO NETTO	-144.996.908.404.000
ENTRATE FINALI	570.833.438.184.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	978.004.091.076.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-407.170.652.892.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

099/1271

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

	SPESE CORRIENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.884.329.454.000	2.276.457.683.000	>>	6.160.787.137.000
TESORO	378.716.611.517.000	31.578.655.186.000	255.009.047.703.000	665.304.314.406.000
FINANZE	39.257.353.915.000	1.105.238.200.000	>>	40.362.592.115.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	331.945.199.000	1.732.528.165.000	>>	2.064.473.364.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	9.316.545.613.000	327.500.000.000	>>	9.644.045.613.000
AFFARI ESTERI	3.221.647.349.000	29.446.000.000	>>	3.251.093.349.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	59.825.143.669.000	>>	>>	59.825.143.669.000
INTERNO	46.601.719.940.000	9.450.073.388.000	>>	56.051.793.328.000
LAVORI PUBBLICI	475.882.201.000	6.243.055.015.000	>>	6.718.937.216.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.433.358.622.000	4.440.163.568.000	>>	7.873.522.190.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	189.417.028.000	32.750.000.000	>>	222.167.028.000
DIFESA	32.130.369.705.000	900.816.079.000	>>	33.031.185.784.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	914.898.604.000	1.800.543.569.000	>>	2.715.442.173.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	200.057.128.000	3.214.522.156.000	>>	3.414.579.284.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	60.906.248.629.000	292.250.000.000	>>	61.198.498.629.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	334.286.875.000	9.770.500.000	>>	344.057.375.000
SANITA'	1.422.220.277.000	11.650.000.000	>>	1.433.870.277.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.751.017.972.000	1.009.795.700.000	>>	2.760.813.672.000
AMBIENTE	197.968.340.000	1.009.700.000.000	>>	1.207.668.340.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.088.538.117.000	4.330.568.000.000	>>	14.419.106.127.000
TOTALE	653.199.560.164.000	69.795.483.209.000	255.009.047.703.000	978.004.091.076.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	722.995.043.373.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.467.245	-	-	-	-	1.376.670	-	-	160	437.348	-
TESORO	10.537.694	16.600	-	-	21.298.518	79.590	-	969.000	13.629.510	3.847.202	21.541.761
FINANZE	14.666.554	-	-	-	-	2.530.000	-	588.378	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	80.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	66	-	9.559.377	-	-	-	-	82.000	-	2.602	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.913.135	232.498	-	22.000	70.530	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	59.825.124	-	19	-	-	-
INTERNO	1.588.982	-	-	10.138.823	-	-	-	-	100	16.401.935	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	20.726	600	2.870.331	-	-	222.235
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	35.000	33.579	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	24.764.105	-	7.315.221	-	-	460.000	418.237	-	-	51.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	2.662	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	61.185.499	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	13.066	-	-	165	1.420.639
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.759.000	1.764	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	13.666.762	489.344	-	-	-
TOTALE	28.340.827	24.780.705	9.559.377	17.454.046	24.211.653	66.821.608	14.144.854	5.570.310	74.919.428	20.609.252	24.013.635

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO 8/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	OPERE NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	-	824.973	30.120	160.853	543.470	983.707	347.500	-	8.742	6.160.787
TESORO	15.742.446	432.216	5.589.252	12.814.907	3.477.120	34.598.558	785.169	48.674.728	195.036.732	20.724.765	410.295.267
FINANZE	-	-	-	-	-	-	91.000	-	-	22.386.660	40.362.592
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	328.660	-	559.162	284.000	-	-	24.366	2.064.473
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.644.046
AFFARI ESTERI	-	-	2.935	-	9.995	-	-	-	-	-	3.251.093
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.825.144
INTERNO	-	-	-	-	-	25.610.287	2.311.666	-	-	-	56.051.793
LAVORI PUBBLICI	1.130.925	-	5.560	100.000	1.913.215	1.638	453.707	-	-	-	6.718.937
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	7.803.321	-	-	-	1.622	-	-	-	-	-	7.873.522
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	222.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.167
DIFESA	26.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.031.186
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.505.208	-	210.234	-	-	-	-	-	-	2.715.442
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.293.755	90.100	5.063	-	23.000	-	-	-	3.414.579
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	61.198.499
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	344.057	-	-	-	-	-	-	-	344.057
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.870
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760.814
AMBIENTE	-	-	-	-	1.207.668	-	-	-	-	-	1.207.668
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	263.000	-	-	-	-	-	-	14.419.106
TOTALE	24.925.482	2.937.424	10.060.531	13.850.021	7.175.536	61.413.115	4.922.249	49.021.728	195.036.732	43.144.533	722.995.043

(*) DI CUI MILIONI 15.043.571 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI (*)	TOTALE
PRESIDENZA	-	596.277	108	728.903	1.584.370	-	-	-	974.671	3.884.329
TESORO	2.001.004	2.934.428	1.000	2.262.193	96.726.172	196.475.763	33.146.005	827.673	44.342.373	378.716.612
FINANZE	-	8.257.227	328.610	3.856.008	176.343	1.674.000	24.677.310	250.000	37.856	39.257.354
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	51.698	3	6.735	273.508	-	-	-	1	331.945
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	7.262.372	29.706	1.695.150	326.317	-	-	-	3.000	9.316.546
AFFARI ESTERI	-	1.219.768	50	360.939	1.575.791	-	-	-	45.100	3.221.647
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	58.242.177	15.000	374.475	866.392	-	-	-	327.100	59.825.144
INTERNO	-	10.869.203	8.830	2.241.422	33.216.214	-	91.000	-	75.050	46.601.720
LAVORI PUBBLICI	-	279.508	10.000	185.408	319	-	-	-	647	475.882
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	856.256	20.000	257.772	2.283.541	-	8.854	-	935	3.433.359
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	127.485	-	49.521	12.102	-	300	-	10	189.417
DIFESA	-	17.987.958	1.724.470	11.936.533	282.883	-	124.000	-	94.526	32.130.370
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	702.874	53.517	66.745	91.758	-	-	-	5	914.899
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	99.419	10	22.722	67.787	-	10.000	-	120	200.057
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	850.771	900	163.130	59.891.198	-	-	-	250	60.906.249
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	34.594	603	1.948	297.142	-	-	-	-	334.287
SANITA'	-	139.435	1.200	403.675	176.500	-	-	-	701.410	1.422.220
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	1.308.453	500	324.410	117.352	-	3	-	300	1.751.018
AMBIENTE	-	35.946	-	72.634	89.388	-	-	-	-	197.968
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	35.232	100	17.510	10.035.196	-	-	-	500	10.088.538
TOTALE	2.001.004	111.991.082	2.194.607	25.047.833	208.076.272	198.149.763	58.057.472	1.077.673	46.603.854	653.199.560

(*) DI CUI MILIONI 13.442.761 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1997
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITTI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITTI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI (*)	TOTALE
PRESIDENZA	27.231	58.212	1.681.620	-	-	-	511.395	2.277.159
TESORO	-	139.000	12.284.590	5.720.255	706.001	250.000	12.468.810	31.578.655
FINANZE	688.379	416.860	49	-	-	-	-	1.105.238
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	1.708.162	-	-	-	24.366	1.732.528
GRAZIA E GIUSTIZIA	149.500	176.000	2.000	-	-	-	-	327.500
AFFARI ESTERI	24.000	5.446	-	-	-	-	-	29.446
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	565.773	84.500	8.799.801	-	-	-	-	9.450.073
LAVORI PUBBLICI	2.733.447	2.500	3.507.108	-	-	-	-	6.243.055
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	830.484	177.955	3.431.745	-	-	-	-	4.440.184
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	32.750	-	-	-	-	-	32.750
DIFESA	340.101	511.623	49.092	-	-	-	-	900.816
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	373.205	-	1.397.339	-	30.000	-	-	1.800.544
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	9.850	2.662	3.142.010	-	50.000	-	-	3.214.522
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	57.000	235.250	-	-	-	-	292.250
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	294	9.477	-	-	-	-	9.771
SANITA'	-	-	5.000	-	-	-	6.650	11.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	671.038	51.124	287.634	-	-	-	-	1.009.796
AMBIENTE	19.000	44.700	946.000	-	-	-	-	1.009.700
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	1.000	3.889.568	-	440.000	-	-	4.330.568
TOTALE	6.431.937	1.759.625	41.306.444	5.720.255	1.236.001	250.000	13.011.221	69.795.483

(*) DI CUI MILIONI 1.800.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1997-1999
(a legislazione vigente)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	550.546.000	570.679.000	590.151.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.005.174	33.685.393	34.632.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	584.671.456	605.534.335	626.006.335
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	649.195.479	632.649.613	638.741.278
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	64.773.775	72.147.260	65.142.233
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	713.969.254	704.796.873	703.883.511
TOTALE SPESE FINALI	254.999.009	294.851.396	215.340.199
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	968.968.263	929.648.269	919.223.710
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-65.644.305	-26.285.220	-13.957.525
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-129.297.798	-99.262.538	-77.877.176
INDEBITAMENTO NETTO	-122.999.357	-91.708.096	-72.387.734
RICORSO AL MERCATO	-384.296.807	-394.113.934	-293.217.375

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	309.337.000	321.386.000	334.407.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.748.000	171.464.000	175.957.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	52.980.000	54.320.000	55.510.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	11.015.000	11.185.000	11.395.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.466.000	12.324.000	12.882.000
TOTALE	550.546.000	570.679.000	590.151.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	1.070.915	1.220.340	1.428.474
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.491.058	4.261.080	4.889.375
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	435.879	545.418	551.032
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.300.000	500.000	500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	6.313.453	6.315.187	6.590.821
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.159.290	9.212.787	9.482.469
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	11.234.581	11.630.581	11.190.581
TOTALE	33.005.174	33.685.393	34.632.753
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.050	1.050
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	41.559	41.559	41.559
TOTALE	1.120.282	1.169.942	1.222.582
TOTALE ENTRATE FINALI	584.671.456	605.534.335	626.006.335

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	2.001.004	2.108.499	2.206.925
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	111.888.563	112.922.045	113.116.443
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.187.330	2.745.317	3.004.141
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.445.203	22.656.371	23.304.369
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	247.687.709	244.421.236	246.183.790
- ALLE FAMIGLIE	22.512.480	22.736.137	23.224.424
- ALLE IMPRESE	8.111.644	8.330.564	8.384.724
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.682	24.683	24.603
- ALLE REGIONI	81.438.697	90.117.179	80.181.826
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	24.168.753	23.880.866	24.447.651
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	77.647.170	73.309.593	72.928.086
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	22.312.506	22.588.746	22.918.457
- ALL' ESTERO	11.471.777	13.433.460	14.073.940
CATEGORIA VI - INTERESSI	197.836.000	194.990.000	191.976.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	43.707.153	44.196.159	42.012.646
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	1.077.673	1.127.333	1.179.973
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	21.364.844	17.482.652	15.756.990
TOTALE	649.195.479	632.649.613	638.741.278

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	2.605.681	3.077.685	2.689.719
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.177.556	1.179.227	1.225.247
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	41.870.712	41.676.547	40.028.092
- ALLE FAMIGLIE	146.626	152.002	157.701
- ALLE IMPRESE	9.031.006	9.637.236	8.425.578
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.791	24.791	24.791
- ALLE REGIONI	2.424.349	2.504.629	2.547.765
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	10.075.382	9.704.829	8.924.979
- ALLE AREE DEPRESSE	>>		
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	19.983.358	20.458.260	19.762.303
- ALL' ESTERO	185.200	194.800	184.976
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	5.211.000	6.619.000	4.664.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	879.000	727.000	617.000
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	250.000	250.000	250.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	12.799.826	18.617.800	15.668.175
TOTALE	64.773.775	72.147.260	65.142.233
TOTALE SPESE FINALI	713.969.254	704.796.873	703.883.511

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		999/24/1	
		ALLEGATO C/3	
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate		1997	1998
		(a)	(a)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		2.129.713	2.334.203
MINISTERO DEL TESORO		(b)	(b)
DI CUI:		11.799.680	6.174.780
REGOLAZIONE DEBITORIA			
-	1997	11.360.000	
-	1998	5.000.000	
-	1999	2.000.000	
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		(b)	(b)
		100.000	100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		(c)	(c)
		284.420	277.775
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		(c)	(c)
		100.000	150.000
MINISTERO DELL'INTERNO		(c)	(c)
		190.000	150.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		(d)	(d)
		1.488	1.488
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		(d)	(d)
		258.300	200.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
-	1998	100.000	
-	1999	200.000	
MINISTERO DELLA DIFESA		(e)	(e)
		15.000	15.000

- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1997: 1.942.640, 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (b), per il seguente importo: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342
- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (c), per l'intero importo
- (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (d), per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000
- (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (e), per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800
- (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (f), per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
		1997	1998	1999
MINISTERI				
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI				
DI CUI:		(f)	(f)	(f)
REGOLAZIONE DEBITORIA				
- 1997	1.000.000			
- 1998	1.132.200		1.183.150	1.183.150
- 1999	1.132.200	(c)	(c)	(c)
		90.000	110.000	110.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		702.000	1.202.000	1.502.000
MINISTERO DELLA SANITA'				
DI CUI:				
RATE AMMORTAMENTO MUTUI				
- 1997	700.000			
- 1998	1.200.000	(c)	(c)	(c)
- 1999	1.500.000	13.000	13.000	13.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		(c)	(c)	(c)
MINISTERO DELL'AMBIENTE		64.220	64.220	64.220
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE		16.795.071	11.975.616	10.427.956

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (c), per l'intero importo

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo, contrassegnato dalla medesima lettera (f), per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
		1997	1998	1999
MINISTERI				
2) Accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate tributarie				
MINISTERO DELLE FINANZE				
	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	
	-3.352.310	-2.542.000	-2.296.000	
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER INCREMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE				
	-3.352.310	-2.542.000	-2.296.000	
TOTALE TABELLA A				
	13.442.761	9.433.616	8.131.956	

- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1997: 1.942.640, 1998: 1.266.030; 1999: 1.086.030
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (b), per il seguente importo: 1997: 330.122; 1998: 348.342; 1999: 232.342
- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo, contrassegnati dalla medesima lettera (c), per l'intero importo
- (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (d), per i seguenti importi: 1997: 258.000; 1998: 200.000; 1999: 300.000
- (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (e), per i seguenti importi: 1997: 284.420; 1998: 156.800; 1999: 156.800
- (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (f), per i seguenti importi: 1997: 37.250; 1998: 40.950; 1999: 40.950
- (g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11 - bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo, contrassegnato dalla medesima lettera (g), per i seguenti importi: 1997: 42.658; 1998: 42.658; 1999: 42.658

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1
ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI			
	1997	1998	1999
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
MINISTERO DEL TESORO	50.000	97.300	150.000
DI CUI:	(b) 1.377.000	2.365.000	3.210.000
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3.000	3.000	3.000
DI CUI:	(a)		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	1.300.000	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO	60.000	60.000	60.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	230.000	367.000	467.000
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1997			
- 1998			
- 1999			
LIMITI DI IMPEGNO			
- 1998			
- 1999			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per il seguente importo: 1997: 405.690

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI			
	1997	1998	1999
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1997	(c) 261.500	(c) 677.500	(c) 1.028.500
- 1998			
- 1999			
LIMITI D'IMPEGNO			
- 1997			
- 1998			
- 1999			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1998	(d) 517.000	(d) 646.000	(d) 780.000
- 1999			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
DI CUI:			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
- 1998	5.000	410.000	420.000
- 1999			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)			
	-	70.000	140.000
MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO			
MINISTERO SANITA' (LIMITE D'IMPEGNO)			
	(a) 100.000	100.000	100.000
	-	80.000	80.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	1997	1998	1999
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	20.000	95.000	95.000
DI CUI:			
LIMITI D'IMPEGNO:			
- 1998	20.000		
- 1999	20.000		
MINISTERO DELL'AMBIENTE	(a) 130.000	130.000	130.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	60.000	60.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.153.500	5.260.800	6.823.500

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 97 - 99 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		ALLEGATO C/3		
		1997	1998	1999
MINISTERI				
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate	(a) (b) (c) (d) -2.552.690	(c) (d) -800.000	(c) (d) -800.000	
MINISTERO DELLE FINANZE				
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE:	-2.552.690	-800.000	-800.000	-800.000
TOTALE TABELLA B	1.600.810	4.460.800	6.023.500	

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per il seguente importo: 1997: 405.690

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per i seguenti importi: 1997: 100.000; 1998: 300.000; 1999: 300.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1997: 517.000; 1998: 500.000; 1999: 500.000



D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1997-1999
delle aziende autonome

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383
RIMBORSO DI PRESTITI	4.967	5.408	5.890
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.347.923	4.447.073	4.573.273
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.904	56.371	56.880
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.967	5.408	5.890
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.921.100	4.020.100	4.146.100
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	81.673	81.673	81.673
CATEGORIA III - REDDITI	3.150	3.300	3.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	280.000	280.000	280.000
TOTALE TITOLO I	4.285.923	4.385.073	4.511.273
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	4.347.923	4.447.073	4.573.273

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 97-99 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1997	1998	1999
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	612.605	612.605	605.105
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.103.447	3.178.274	3.272.272
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	283.866	308.162	349.465
CATEGORIA V - INTERESSI	23.740	23.300	21.190
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.450	140.450	140.450
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.230	3.230	3.230
TOTALE TITOLO I	4.230.018	4.328.702	4.454.392
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.937	112.963	112.991
TOTALE TITOLO II	112.937	112.963	112.991
TOTALE	4.342.955	4.441.665	4.567.383



E) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1997-1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1997 - 1999
(Al netto delle regolazioni debitorie, dei rimborsi IVA e delle operazioni relative al Fondo ammortamento titoli di Stato)
(in miliardi di lire)

	1996 assestato	1997 (1)	1998	1999	Variazioni %		
					97/96	98/97	99/98
Entrate tributarie.....	507.172	539.351	565.450	589.350	6,3	4,8	4,2
In % sul PIL	27,14	27,57	27,57	27,37			
Altre entrate.....	39.857	35.425	34.800	35.800	-11,1	-1,8	2,9
In % sul PIL	2,13	1,81	1,70	1,66			
ENTRATE FINALI.....	547.029	574.776	600.250	625.150	5,1	4,4	4,1
In % sul PIL	29,27	29,38	29,27	29,03			
Spese correnti (al netto degli in- teressi).....	413.015	422.157	430.450	439.100	2,2	2,0	2,0
In % sul PIL	22,10	21,58	20,99	20,39			
Interessi.....	201.000	197.836	182.800	188.800	-1,6	-7,6	3,3
In % sul PIL	10,75	10,11	8,91	8,77			
Spese in conto capitale.....	74.535	67.327	74.000	79.000	-9,7	9,9	6,8
In % sul PIL	3,99	3,44	3,61	3,67			
SPESE FINALI.....	688.550	687.320	687.250	706.900	-2	-0	2,9
In % sul PIL	36,84	35,14	33,51	32,83			
RISPARMIO PUBBLICO NEGATIVO.....	67.986	47.637	14.170	3.970			
In % sul PIL	3,64	2,44	,69	,18			
SALDO NETTO DA FINANZIARE.....	141.521	112.544	87.000	81.750			
In % sul PIL	7,57	5,75	4,24	3,80			
AVANZO PRIMARIO.....	59.479	85.292	95.800	107.050			
In % sul PIL	3,18	4,36	4,67	4,97			
P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO	1.869.013	1.956.034	2.051.000	2.153.200			

A: BILANCI.FW3

(1) Al netto degli effetti finanziari derivanti dalla adozione delle misure selettive di miglioramento del fabbisogno (art.1, c.2, Legge Finanziaria 1997)

M.B.- La presente Tabella recepisce le modifiche apportate alla manovra di finanza pubblica in sede di prima lettura. La spesa per interessi non considera i miglioramenti che si registreranno nel triennio per effetto dell'attuale livello dei tassi di interesse, mentre incorpora i riflessi delle misure adottate per le FF.SS. (art.29 A.C.2372/A) che determinano, per l'anno 1997, una riduzione dei trasferimenti per rate di ammortamento mutui per 7.200 mld. e un aumento della spesa per interessi per 3.500 mld., a seguito della assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle FF.SS. con onere di ammortamento a totale carico del bilancio statale. Il riflesso di tale operazione per gli anni 1998 e 1999 determina un aumento della spesa per interessi per circa 1.800 mld., aumento più che compensato dalla riduzione dei trasferimenti alle FF.SS. per rate di ammortamento mutui.



Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati Camera da 2063/1 a 2063/20) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati Camera da 2063/1-bis a 2063/20-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati Camera 2063/1-ter, 2063/1-A-ter, 2063/2-ter, 2063/3-ter, 2063/17-ter, 2063/20-ter) e dalla Terza Nota di variazioni (si vedano gli stampati Camera da 2063/1-quater a 2063/20-quater).

